



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile
Autorità Centrali Convenzionali

AA. CC.
Coll. A.C./Aja 80/193/14
Prot. n. 15192

Roma, 22 APR. 2015

Preg.mo Dr. Orazio Olivari
B R E S C I A
EMail: orazio.olivari@alice.it

Preg.mo Avv. Piercarlo Portieri
B R E S C I A
EMail: pportie@tin.it

e,p.c.

Al Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale
D.G.I.E.P.M. - Ufficio IV
R O M A

OGGETTO: Minore Gloria OLIVARI, nata a Brescia il 27.11.2006, figlia di Orazio OLIVARI (cittadino italiano, nato a Brescia il 23.1.1941) e di Amina DIAKHATE (cittadina italiana, nata a Dakar - Senegal l'1.11.1975).
Istanza di ritorno presentata dal padre della minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25.10.1980.

Si fa seguito a pregressa corrispondenza inerente all'oggetto, per confermare che, alla luce della nota del 4 febbraio 2015 dell'Autorità Centrale del Principato di Monaco, in cui la stessa ha spiegato le motivazioni giuridiche per cui non ha ritenuto di trasmettere alla competente Autorità giudiziaria l'istanza di ritorno in Italia della minore Gloria Olivari ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, questo Ufficio non ha margini di intervento sulla vicenda relativa alla minore contesa, non potendo interloquire direttamente con le Autorità giudiziarie monegasche, né potendo ricorrere avverso la decisione dell'Autorità Centrale monegasca ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione.

Si evidenzia che questo Ufficio, nel trasmettere l'istanza di cui sopra all'Autorità Centrale del Principato di Monaco, aveva già provveduto a specificare che, se effettivamente dalla fine del mese di settembre del 2013 la minore si trovava in territorio



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile Autorità Centrali Convenzionali

monegasco su autorizzazione della competente A.G. italiana, tuttavia tale trattenimento era diventato illecito a seguito delle diverse determinazioni del Tribunale di Brescia e alla loro inottemperanza da parte della signora Diakhate.

Sul punto appare utile ribadire che nessun ritardo può essere addebitato a questa Autorità Centrale, come invece la Loro corrispondenza continua ad adombrare.

Al contrario, si rammenta che all'epoca della Loro originaria richiesta di intervento non risultava attivata alcuna iniziativa per ottenere l'esecuzione spontanea o per mettere in mora la signora Diakhate rispetto all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia del 9 giugno 2014, che modificava le precedenti decisioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Daniela Bacchetta)